

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4230 del 16/09/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla OPOE CONS. COOP. AGR. P.A. per i terreni agricoli siti in provincia di Bologna dove viene svolta l'attività di Utilizzazione Agronomica di fanghi da depurazione di origine agroalimentare prodotti dall'impianto di depurazione a servizio dell'impianto destinato ad attività di Lavorazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Cento (FE), via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4360 del 16/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **OPOE CONS. COOP. AGR. P.A.** per i terreni agricoli siti in provincia di Bologna dove viene svolta l'attività di Utilizzazione Agronomica di fanghi da depurazione di origine agroalimentare prodotti dall'impianto di depurazione a servizio dell'impianto destinato ad attività di Lavorazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Cento (FE), via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **OPOE CONS. COOP. AGR. P.A.** (C.F. e P.IVA 01392780381) i terreni agricoli siti in provincia di Bologna dove viene svolta l'attività di Utilizzazione Agronomica di fanghi da depurazione di origine agroalimentare prodotti dall'impianto di depurazione a servizio dell'impianto destinato ad attività di Lavorazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Cento (FE), via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli., a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina Dirigenziale N. 2025/2015 PG.95765 del 29/07/2016, con scadenza di validità in data 05/08/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento prot. n. 23099 del 06/08/2015 , che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione di origine agroalimentare**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

{Soggetto competente ARPAE - AACM}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina Dirigenziale N. 2025/2015 PG.95765 del 29/07/2016, con scadenza di validità in data 05/08/2030 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Crevalcore di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
6. Obbliga la **OPOE CONS. COOP. AGR. P.A** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁵.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁶.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **OPOE CONS. COOP. AGR. P.A** (C.F. e P.IVA 01392780381) con sede legale in Comune di Cento (FE), via Cabeì n. 6, per l'attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla OPOE CONS. COOP. AGR. P.A. provenienti dall'impianto di depurazione dei reflui di origine

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁶ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

agroalimentare di proprietà della Ditta medesima ubicato in Cento (FE) in via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli, ha presentato, nella persona di Enrica Morini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 14/08/2019 (Prot. n. 23570) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione, in seguito alla richiesta di aumento del quantitativo totale di fanghi autorizzato con il precedente atto da 1000 tonnellate di fango tal quale, a 1400 tonnellate di fango tal quale.

- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 24200 del 26/08/2019 (pratica SUAP n. 216/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 27/08/2019 al PG/2019/131936 e confluito nella **Pratica SINADOC 26003/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 10/09/2019 al PG/2019/139593, ha trasmesso parere favorevole ambientale con prescrizioni del Comune di Crevalcore U.O. Ambiente del 09/09/2019 (Prot. n. 25399) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 16/09/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁸

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OPOE CONS. COOP. AGR. P.A.
Comune di Cento (FE), via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli

ALLEGATO A

Matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alla D.G.R. 2773/2004

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla OPOE CONS. COOP. AGR. P.A. provenienti dall'impianto di depurazione dei reflui di origine agroalimentare di proprietà della Ditta medesima ubicato in Cento (FE) in via Govoni n. 22 Loc. Dodici Morelli individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE AACM.

Valutazione della modifica presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata al SUAP del Comune di Crevalcore (BO) ha consentito di verificare che quanto proposto dalla OPOE CONS. COOP. AGR. P.A. trattasi di una Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina Dirigenziale N. 2025/2015 PG.95765 del 29/07/2016, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. g) del DPR 59/2013.

Essendo stato richiesto l'aumento del quantitativo totale di fanghi autorizzato con il precedente atto da 1000 tonnellate di fango tal quale, a 1400 tonnellate di fango tal quale, la modifica deve intendersi sostanziale in quanto è suscettibile di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda e delle successive integrazioni, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione. Detto nuovo Piano deve intendersi, come dichiarato anche dalla stessa Ditta, integralmente sostitutivo di quello precedentemente approvato.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di depurazione così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 1400 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 460 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM di Bologna con le modalità sottodescritte;
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05, 297/09 e 326/2019 in particolare:
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE- AACM di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;
 - d) nelle zone di rispetto di cui al Decreto Legislativo n.152/2006;
 - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g) a meno di 150 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati così come indicato dall'art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, sanità pubblica e veterinaria del Comune di Crevalcore;
 - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - j) in terreni con pH minore di 5;
 - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019;
5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampona" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;
6. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso entro le successive 24 ore dovrà essere effettuata la distribuzione sul suolo e l'interramento dei fanghi in osservanza delle disposizioni di cui art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, sanità pubblica e veterinaria del Comune di Crevalcore;
7. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano

- reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-AACM di Bologna nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
 9. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
 10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 11. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
 12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
 13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
 14. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09 e 326/2019, allegando i risultati alla notifica;
 15. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso;
 16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso;
 17. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla ARPAE- AACM di Bologna ai sensi del punto XIX comma 3

- della medesima delibera, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
18. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
 19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
 20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
 21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
 22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-AACM:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 14/08/2019 prot. 23570

Pratica Sinadoc26003/2019

Documento redatto in data 13/09/2019

Piano di distribuzione fanghi 2018- 2020

Utilizzatore : O.P.O. EUROPA Cons. Coop. Agric. P.A.

Anno : 2019

Azienda Agricola : "A.P.A. EUROCAV Soc. Coop. Agric. P.A.."

Fondo : Via Provanone 1203 – Palata Pepoli (BO)

Stoccaggio di provenienza fango: provenienza diretta dal luogo di produzione O.P.O. EUROPA Cons. Coop. Agric. P.A. (ai sensi della D.G.R. n. 1081/2005, punti 4.4.3 e 4.7.3)

Lotto funzionale n. : -

Periodo previsto di spandimento : da luglio a ottobre 2019

Certificati caratterizzazione fanghi:										% s.s	% azoto	Media % s.s	Media % azoto	Tipologia di fango: palabile						
Laboratori Chimici Stante s.r.l.		n. 6054	del 30/08/2018		32,50	1,70	32,63	1,68												
Laboratori Chimici Stante s.r.l.		n. 6268	del 13/08/2018		38,90	1,80														
Gruppo C.S.A. S.p.A.		n. 1904310-001-002-003-004-005	del 17/04/2019		26,50	1,56														
Prov	Comune	Sez.	Foglio	Partic.	Coltura in atto 2018/19	Coltura prevista 2019/20	Limite azoto coltura prevista kg N/ha/anno	Superf. Catast ha	Superf. agric. utile ha	S.U.S. al netto dei divieti ha	ZV / ZNV ai nitrati	Delineazione. Catalog Suoli RER	Area omog	Certific. n. 1814080	pH	CSC	Limite s.s. per pH e CSC t/ha/anno	S.S. apportabile in base al limite di N per coltura t/ha/anno	S.S. apportabile t/anno	Fango TQ apportabile t/anno
BO	Crevalcore		6	1 parte	Mais	Grano	150	10,0650	9,1300	4,5000	ZNV	608	A	007	8,13	24	7,5	8,92	33,75	103,43
BO	Crevalcore		7	1	Mais	Grano	150	4,7408	4,2600	4,2600	ZNV	608	B	005	8,22	27	7,5	8,92	31,95	97,91
BO	Crevalcore		5	26 parte	Mais	Grano	150	4,0600	3,6300	0,4900	ZNV	608	B	005	8,22	27	7,5	8,92	3,67	11,24
BO	Crevalcore		7	8	Grano	Mais	250	5,2820	4,8300	4,8300	ZNV	608	C	003	8,23	22	7,5	14,88	36,22	111,00
BO	Crevalcore		5	25 parte	Grano	Mais	250	4,2157	3,7800	2,4000	ZNV	608	D	001	8,08	20	7,5	14,88	18,00	55,16
BO	Crevalcore		5	26 parte	Grano	Mais	250	4,0600	3,6300	2,4000	ZNV	608	D	001	8,08	20	7,5	14,88	18,00	55,16
BO	Crevalcore		6	2 parte	Mais	Grano	150	5,7094	4,3200	2,1000	ZNV	608	E	006	7,99	25	7,5	8,92	15,75	48,26
BO	Crevalcore		6	46 parte	Mais	Grano	150	7,4841	6,8300	2,8000	ZNV	608	E	006	7,99	25	7,5	8,92	21,00	64,35
BO	Crevalcore		6	1 parte	Mais	Grano	150	10,0650	9,1300	4,5000	ZNV	608	F	008	8,05	26	7,5	8,92	33,75	103,43
BO	Crevalcore		5	50 parte	Grano	Mais	250	12,183	10,690	4,5000	ZNV	608	M	011	8,16	21	7,5	14,88	33,75	103,43
BO	Crevalcore		5	50 parte	Grano	Mais	250	12,183	10,69	4,5000	ZNV	608	N	012	8,14	25	7,5	14,88	33,75	103,43
BO	Crevalcore		6	3	Mais	Grano	150	1,2894	1,1200	1,1200	ZNV	608	O	013	8,21	24	7,5	8,92	8,40	25,74
BO	Crevalcore		6	46 parte	Mais	Grano	150	7,4841	6,8300	3,8500	ZNV	608	O	013	8,21	24	7,5	8,92	25,87	79,28
BO	Crevalcore		7	24	Grano	Mais	250	1,6568	1,6000	1,6000	ZNV	608	P	014	8,10	21	7,5	14,88	12,00	36,77
BO	Crevalcore		7	25	Grano	Mais	250	1,0381	0,9400	0,9400	ZNV	608	P	014	8,10	21	7,5	14,88	7,05	21,60
BO	Crevalcore		5	50 parte	Grano	Mais	250	12,183	10,690	1,6900	ZNV	608	P	014	8,10	21	7,5	14,88	12,67	38,82
Superficie totale autorizzata										46,4800										
																		Totale	345,59	1.059,01

Piano di distribuzione fanghi 2018- 2020**Utilizzatore :** O.P.O. EUROPA Cons. Coop. Agric. P.A.**Anno :** 2019**Azienda Agricola :** "Società Agricola La Moderna a responsabilità limitata."**Fondo :** Via Provanone 1203 – Palata Pepoli (BO)**Stoccaggio di provenienza fango:** provenienza diretta dal luogo di produzione O.P.O. EUROPA Cons. Coop. Agric. P.A. (ai sensi della D.G.R. n. 1081/2005, punti 4.4.3 e 4.7.3)**Lotto funzionale n. :** -**Periodo previsto di spandimento :** da luglio a ottobre 2019

Certificati caratterizzazione fanghi:				% s.s	% azoto	Media % s.s	Media % azoto	Tipologia di fango:
Laboratori Chimici Stante s.r.l.	n. 6054	del 30/08/2018		32,50	1,70	32,63	1,68	palabile
Laboratori Chimici Stante s.r.l.	n. 6268	del 13/08/2018		38,90	1,80			
Gruppo C.S.A. S.p.A.	n. 1904310-001-002-003-004-005	del 17/04/2019		26,50	1,56			

(*) i certificati andranno sostituiti con quelli relativi alla campagna 2018

Prov	Comune	Sez.	Foglio	Partic.	Coltura in atto 2018/19	Coltura prevista 2019/20	Limite azoto coltura prevista kg N/ha/anno	Superf. Catast ha	Superf. agric. utile ha	S.U.S. al netto dei divieti ha	ZV / ZNV ai nitrati	Delineazione. Catalog Suoli RER	Area omog	Certific. n. 1804080	pH	CSC	Limite s.s. per pH e CSC t/ha/anno	S.S. apportabile in base al limite di N per coltura t/ha/anno	S.S. apportabile t/anno	Fango TQ apportabile t/anno
BO	Crevalcore		5	18 parte	Mais	Grano	150	11,4050	10,2000	4,7000	ZNV	608	G	009	8,23	23	7,5	8,92	35,25	108,02
BO	Crevalcore		5	18 parte	Mais	Grano	150	11,4050	10,2000	1,0000	ZNV	608	H	010	8,22	23	7,5	8,92	7,50	22,98
BO	Crevalcore		5	19	Grano	Mais	250	4,3573	3,9200	2,8700	ZNV	608	H	010	8,22	23	7,5	14,88	21,52	65,95
BO	Crevalcore		5	19	Mais	Grano	150	4,3573	3,9200	1,0500	ZNV	608	H	010	8,22	23	7,5	8,92	7,87	24,11
BO	Crevalcore		5	20	Grano	Mais	250	5,0346	4,6500	2,4000	ZNV	608	I	002	8,14	20	7,5	14,88	18,00	55,16
BO	Crevalcore		5	20	Mais	Grano	150	5,0346	4,6500	2,2500	ZNV	608	I	002	8,14	20	7,5	8,92	16,87	51,70
BO	Crevalcore		5	22	Mais	Grano	150	1,5894	1,3300	1,3300	ZNV	608	L	004	8,19	21	7,5	8,92	9,97	30,55
BO	Crevalcore		5	23	Grano	Mais	250	2,7903	2,5500	2,5500	ZNV	608	L	004	8,19	21	7,5	14,88	19,12	58,59
Superficie totale autorizzata										18,1500								Totale	136,10	417,06

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.